



IL CONCETTO DI ABBANDONO MORALE

L'ABBANDONO DELLA PERSONA MINORE DI ETÀ

A cura di Francesco Rosetti

Art. 147.

Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.



Art. 316.
Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

comune accordo

capacità

inclinazioni naturali

aspirazioni

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità



LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia

ART. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

omissis

4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

lo stato di abbandono

ART. 8.

Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché:

1. privi di assistenza morale e materiale da parte dei **genitori** o dei **parenti tenuti a provvedervi**
2. la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di
 - forza maggiore
 - di carattere transitorio.
3. la situazione di abbandono sussiste, sempre in presenza delle condizioni di cui al numero 1, anche quando i minori si trovino presso
 - istituti di assistenza pubblici o privati o
 - comunità di tipo familiare
 - ovvero siano in affidamento familiare.
4. non sussiste causa di forza maggiore quando i genitori o i parenti tenuti a provvedere al bambino rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

I PARENTI TENUTI A PROVVEDERE AL BAMBINO: art. 9

- chiunque, **non essendo parente entro il quarto grado**, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga **per un periodo superiore a sei mesi**, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
- nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

ART. 79-bis.

Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

CARATTERI DELLO STATO DI ABBANDONO

- ATTUALITÀ
- IRRECUPERABILITÀ
- PERSISTENZA PREGIUDIZIEVOLE IN RAPPORTO
ALLA CRESCITA ED ALLO SVILUPPO DEL
BAMBINO

- *le prescrizioni impartite ai genitori sono rimaste inadempite per loro responsabilità*
- *è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole*

POSIZIONE

- ~~• soggettiva dei genitori~~

==

- oggettiva del bambino

la dichiarazione di adottabilità prescinde
da ogni **valutazione sanzionatoria** del comportamento
dei genitori

ABBANDONO

MORALE

E

MATERIALE

DECLINAZIONI DELLO STATO DI ABBANDONO

- un'incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico
- l'ambiente domestico non sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore
- condizione che nonostante tutti i supporti adeguati e possibili, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura

CASISTICA

- PATOLOGIE O DISABILITÀ
- ANOMALIE DEL CARATTERE E DELLA PERSONALITÀ DEI GENITORI
- DIPENDENZE
- VISSUTO DI DEPRIVAZIONI
- STATO DI DETENZIONE
- CASI PARTICOLARI

- minore lasciato nell'auto parcheggiata e situazione di pericolo derivata da tale situazione
- forte degrado ambientale, ambiente fatiscente, condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate
- genitori sottoposti a programma di protezione
- stato di clandestinità
- atteggiamenti violenti e aggressivi del padre e comportamento succube della madre
- parenti entro il quarto grado senza rapporti significativi con il bambino